Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 121° — Numero 156**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 giugno 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	»	»	»	**» 36.000**
Annuo	senza	supplementi	ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	»	»	»	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **217.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 138 e 139, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 138. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC.) (II);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Art. 139. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica (I);

c) tecniche radioterapiche (I).

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di cinquantadue di cui trentadue da ripartirsi annualmente nel corso di diploma di radiodiagnostica e di venti da ripartirsi annualmente nel corso di diploma di radioterapia.

La frequenza è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 2.

L'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **218.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 144 dello statuto dell'Università di Milano, concernente norme relative alla scuola di specializzazione in psicologia, al punto 2) l'espressione in parentesi « (in ogni caso non superiore a trentacinque) » è soppressa e sostituita con quella seguente: « (in ogni caso non superiore a quarantaquattro) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. **219.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di specializzazione in ematologia generale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 992, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **220.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 50.000.000, un immobile sito in Enna, tra via A. Diaz e via delle Scienze, esteso mq 1600, comprendente un sovrastante fabbricato terraneo a copertura, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 7872, con provenienza dal nuovo catasto terreni, al foglio 37, particella 531, di proprietà delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), come da contratto condizionato di compravendita redatto in scrittura privata in data 14 dicembre 1973, autenticato a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, n. 106844 di repertorio, registrato a Roma in data 4 gennaio 1974, n. 250, da adibire a sede stabile della propria attività di formazione professionale.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. **221**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bartolomeo apostolo, in Vermiglio.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento 1° maggio 1978, integrato con due dichiarazioni datate 29 giugno 1978, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo apostolo, in frazione Passo del Tonale del comune di Vermiglio (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. **222**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in Parma.

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. **223**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Cristo Re », in Genova-Sampierdarena.

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Cristo Re », in Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 375

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Ripartizione per l'anno 1980 del fondo comune tra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 10 maggio 1976, n. 356.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente, provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma; della citata legge n. 281, il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, con il quale viene stabilito che per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo *de quo* è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote dei tributi erariali indicati nel citato art. 8 della legge n. 281/1970, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi ivi indicati e di quelli indicati nella legge che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, in modo da assicurare che in ciascun esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella determinata per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della stessa percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate, indicate al primo comma dell'art. 1 medesimo, risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 356/1976, ultimo comma, il quale prevede che il fondo così determinato viene ripartito in modo da attribuire ad ogni regione lo stesso ammontare dell'anno 1976 maggiorato in modo proporzionale all'incremento del fondo stesso;

Visto l'art. 128, quarto, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta la consistenza del fondo comune per l'anno 1980 determinata ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che ammonta a L. 1.180.823.683.983;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato — al netto dei proventi indicati nel primo comma del citato art. 1 della legge n. 356/1976, e dei rimborsi d'imposta, restituzioni, aggi e commissioni bancarie di cui all'art. 18 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 — previste per il 1980 e quelle previste per il 1976, pari al 163,945%;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata alla consistenza del fondo relativo all'anno 1976, pari a L. 767.495.200.000 per cui il fondo stesso viene elevato di L. 1.258.270.006.000 con un ammontare complessivo di L. 2.025.765.206.000, superiore quindi a quello determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970;

Visto l'unito prospetto n. 3 dal quale risulta la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato previste per il 1980 e quelle previste per il 1978, ai sensi del quarto comma dell'art. 128 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, pari al 42,120%;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata all'ammontare complessivo delle spese eliminate nel 1978 dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e delle relative spese aggiuntive, pari a L. 45.212.822.760, per cui detto importo viene elevato di L. 19.043.640.240;

Visto l'unito prospetto n. 4 dal quale risulta la percentuale di incremento tra le entrate tributarie dello Stato previste per il 1980 e quelle previste per il 1979, pari al 34,187%;

Considerato che detta percentuale di incremento deve essere applicata alle spese eliminate nel 1979 dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e delle relative spese aggiuntive;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1979, n. 642, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visto l'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente la legge quadro in materia di formazione professionale;

Visto il terzo comma dell'art. 128 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 il quale prevede che a partire dall'anno 1978 il fondo comune è integrato di un importo pari agli stanziamenti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati;

Considerato che l'importo complessivo dei predetti stanziamenti per l'anno 1980 è di complessive lire 243.463.000.000 così determinato:

legge 29 luglio 1975, n. 405 (ex cap. 5927 Tesoro)	L. 10.000.000.000
legge 22 maggio 1978, n. 194	» 50.000.000.000
legge 23 dicembre 1975, n. 698 (ex cap. 5932 Tesoro)	» 70.163.000.000
legge 30 aprile 1976, n. 386 (ex cap. 8791 Tesoro)	» 100.000.000.000
legge 9 maggio 1975, n. 153 (ex cap. 2573 Agricoltura)	» 4.700.000.000
legge 22 dicembre 1975, n. 685 (ex cap. 2603 Sanità)	» 3.600.000.000
legge 23 dicembre 1975, n. 745 (ex cap. 4086 Sanità)	» 5.000.000.000
Totale	L. 243.463.000.000

Considerato altresì che, tenuto conto di quanto in precedenza indicato, il fondo comune per l'anno 1980 ammonta complessivamente a L. 2.592.996.950.000 come risulta dall'allegato prospetto n. 5;

Visto l'unito prospetto n. 6 dal quale risulta la ripartizione tra le singole regioni del fondo comune determinato per l'anno 1980 limitatamente ai punti *a*), *b*) e *c*) del prospetto n. 5 nell'importo di lire 2.209.145.833.000 mediante l'attribuzione ad ogni regione dello stesso ammontare assegnato per l'anno 1976 maggiorato degli incrementi percentuali del fondo stesso come in precedenza indicato;

Ritenuto che sia da provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1980 limitatamente al predetto importo di L. 2.209.145.833.000 mentre i residui importi di L. 243.463.000.000 e di L. 140.388.117.000 verranno ripartiti ed assegnati alle regioni con provvedimenti autonomi secondo i criteri e per la durata previsti dalle singole leggi così come previsto dal terzo comma dell'art. 128 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dal citato decreto-legge n. 536/79 convertito in legge n. 642/79;

Visto l'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per esercitare in via provvisoria il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e del quarto comma dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'ammontare complessivo di L. 2.209.145.833.000 del fondo comune relativo all'anno 1980 resta determinata come segue:

1) Piemonte	L.	193.980.181.920
2) Lombardia	»	324.257.294.155
3) Veneto	»	171.301.887.405
4) Liguria	»	71.814.886.710
5) Emilia-Romagna	»	168.619.753.855
6) Toscana	»	145.944.891.830
7) Umbria	»	47.580.656.960
8) Marche	»	72.388.633.505
9) Lazio	»	182.603.825.010
10) Abruzzo	»	73.999.442.590
11) Molise	»	27.323.811.030
12) Campania	»	310.196.889.285
13) Puglia	»	217.225.776.715
14) Basilicata	»	53.784.223.050
15) Calabria	»	148.123.678.980
	L.	2.209.145.833.000

Il predetto onere di L. 2.209.145.833.000 graverà intanto nei limiti di 1/3, pari a L. 736.381.944.000, sul cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1980
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 194

PROSPETTO N. 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1980 AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

TRIBUTI	Versamenti c + r anno 1978	%	Ammontare percentuale	RIMBORSI			Devoluzione netta alle Regioni
				Importo complessivo	%	Detrazione	
Imposta fabbr. spiriti (cap. 1401)	116.361.559.377						
Imposta fabbr. birra (cap. 1402) . .	47.074.522.778						
Imposta fabbr. zucchero (cap. 1403)	48.748.496.127						
Imposta fabbr. glucosio (cap. 1404)	1.705.559.945						
Imposta fabbr. sui gas inc. (cap. 1410) . .	143.687.187.587						
	357.577.325.814	75 %	268.182.994.360	996.339.028	75 %	747.254.271	267.435.740.089
Imposta fabbr. sugli olii min. (cap. 1409)	4.141.479.400.023	15 %	621.221.910.003	23.927.614.819	15 %	3.589.142.222	617.632.767.781
Imposta consumo tabacchi (cap. 1601)	1.183.020.704.452	25 %	295.755.176.113	—	—	—	295.755.176.113
Totali . .	5.682.077.430.289		1.185.160.080.476	24.923.953.847		4.336.396.493	1.180.823.683.983

PROSPETTO N. 2

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1980 AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 356

TRIBUTI	Bilancio di previsione 1976 (a)	Bilancio di previsione 1980 (b)	Incremento assoluto (c = b—a)	Incremento percentuale (d = c/a)
Entrate tributarie	23.431.596.875.000	62.086.000.000.000	38.654.403.125.000	
A detrarre (ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356):				
Entrate del lotto (cap. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1999) . . .	240.245.000.000	528.651.000.000	288.406.000.000	
Entrate Monopoli (cap. 1601, 1604, 1800)	1.230.010.000.000	2.050.000.000.000	819.990.000.000	
Entrate canoni TV (cap. 1216)	260.000.000.000	430.000.000.000	170.000.000.000	
Entrate dazi e diritti (cap. 1469, 1471, 1472)	28.100.000.000	124.000.000.000	95.900.000.000	
Rimborsi, aggi e commissioni	—	1.747.695.000.000	1.747.695.000.000	
	21.673.241.875.000	57.205.654.000.000	35.532.412.125.000	163,945 %

FONDO per il 1980 { L. (767.495.200.000 + 163,945% di 767.495.200.000) = L. 767.495.200.000 + 1.258.270.005.640 = L. 2.025.765.206.640

Importo arrotondato = L. 2.025.765.206.000

PROSPETTO N. 3

DETERMINAZIONE PERCENTUALE INCREMENTO GETTITO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 1980 (RISPETTO AL 1978) AI SENSI DELL'ART. 128, QUARTO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616

TRIBUTI	Bilancio di previsione 1978 (a)	Bilancio di previsione 1980 (b)	Incremento assoluto (c = b—a)	Incremento percentuale (d = c/a)
Entrate tributarie	42.895.000.000.000	62.086.000.000.000	19.191.000.000.000	
A detrarre (ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356):				
Entrate del lotto (cap. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1999) . . .	400.000.000.000	528.651.000.000	128.651.000.000	
Entrate Monopoli (cap. 1601, 1604, 1800)	1.550.000.000.000	2.050.000.000.000	500.000.000.000	
Entrate canoni TV (cap. 1216)	170.000.000.000	430.000.000.000	260.000.000.000	
Entrate dazi e diritti (cap. 1469, 1471, 1472)	44.000.000.000	124.000.000.000	80.000.000.000	
Rimborsi, aggi e commissioni	479.525.000.000	1.747.695.000.000	1.268.170.000.000	
	40.251.475.000.000	57.205.654.000.000	16.954.179.000.000	42,120 %

Detta percentuale di incremento deve essere calcolata sui trasferimenti ex articoli 128, secondo comma e 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, anno 1978

L. 45.212.822.760 × 42,120 % = L. 19.043.640.946

Importo arrotondato = L. 19.043.640.240

PROSPETTO N. 4

DETERMINAZIONE PERCENTUALE INCREMENTO GETTITO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 1980 (RISPETTO AL 1979) AI SENSI DELL'ART. 128, QUARTO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616

TRIBUTI	Bilancio di previsione 1979 (a)	Bilancio di previsione 1980 (b)	Incremento assoluto (c = b—a)	Incremento percentuale (d = c/a)
Entrate tributarie	46.752.275.600.000	62.086.000.000.000	15.333.724.400.000	
A detrarre (ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356):				
Entrate del lotto (cap. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1999) . . .	397.661.000.000	528.651.000.000	130.990.000.000	
Entrate Monopoli (cap. 1601, 1604, 1800)	1.760.000.000.000	2.050.000.000.000	290.000.000.000	
Entrate canoni TV (cap. 1216)	400.000.000.000	430.000.000.000	30.000.000.000	
Entrate dazi e diritti (cap. 1469, 1471, 1472)	72.500.000.000	124.000.000.000	51.500.000.000	
Rimborsi, aggi e commissioni . . .	1.490.840.000.000	1.747.695.000.000	256.855.000.000	
	42.631.274.600.000	57.205.654.000.000	14.574.379.400.000	34,187 %

Detta percentuale di incremento deve essere calcolata sui trasferimenti ex articoli 128, secondo comma e 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, anno 1979

L. 15.538.209.000 × 34,187 % = L. 5.312.047.510

Importo arrotondato = L. 5.312.048.000

PROSPETTO N. 5

FONDO COMUNE PER L'ANNO 1980

Voce	Importi parziali	Totali
A) FONDO COMUNE determinato ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, con incremento rispetto al 1976 del 163,945%		L. 2.025.765.206.000
B) APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616:		
1) *Trasferimento funzioni dal* 1978:		
art. 128, secondo comma e spese aggiuntive	L. 42.542.182.760	
art. 130 e spese aggiuntive	» 2.670.640.000	
	L. 45.212.822.760	
incremento 1980/78 del 42,120 %	» 19.043.640.240	
		» 64.256.463.000
2) *Trasferimento funzioni dal* 1979:		
art. 128, secondo comma e spese aggiuntive	L. 9.711.533.000	
incremento 1980/79 del 34,187 %	» 3.320.082.000	
		» 13.031.615.000
trasferimento alle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, della « Casa di riposo musicisti G. Verdi » di Milano e « Casa di riposo artisti drammatici » di Bologna (decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* numeri 135 e 139), comprese spese aggiuntive .	L. 125.000.000	
incremento 1980/79 del 34,187 %	» 42.734.000	
		» 167.734.000
articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, *scuola popolare* e spese aggiuntive	L. 15.538.209.000	
incremento 1980/79 del 34,187 %	» 5.312.048.000	
		» 20.850.257.000
C) ART. 22, LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845:		
F.A.P.L.	L. 63.400.000.000	
incremento 1980/79 del 34,187 %	» 21.674.558.000	
		» 85.074.558.000
	Totale punti *A)*, *B)* e *C)* . . .	L. 2.209.145.833.000
D) ART. 44 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616/77 E DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1979, N. 536, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 1979, N. 642, concernente *opere universitarie*, comprese spese aggiuntive	L. 104.621.250.000	
incremento 1980/79 del 34,187 %	» 35.766.867.000	
		» 140.388.177.000
E) ART. 128, TERZO COMMA (leggi di settore):		
a) Consultori familiari e aborto	L. 60.000.000.000	
b) ONMI	» 70.163.000.000	
c) Stupefacenti	» 3.600.000.000	
d) Istituti zooprofilattici	» 5.000.000.000	
e) Enti regionali sviluppo	» 100.000.000.000	
f) Fondi ex agricoltura	» 4.700.000.000	
		» 243.463.000.000
	Totale . . .	L. 2.592.996.950.000

PROSPETTO N 6

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEL FONDO PER L'ANNO 1980
(ai sensi dell'art 1 della legge 10 maggio 1976, n 356 e dell'art 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616)

REGIONI	Fondo 1976 (1)	Maggiorazione per incremento gettito entrate (2)	Funzioni trasferite alle regioni (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)				Scuola popolare e % incremento (4)	FAPL e % incremento (4)	Totale
			Art. 128, secondo comma e spese aggiuntive dal 1978 (3)	Art. 128, secondo comma e spese aggiuntive dal 1979 (4)	Art. 130 e spese aggiuntive	% incremento art. 128, quarto comma			
1. Piemonte	66.339.988.320	108.761.093.900	3.677.218.805	839.435.215	(3) 2.371.800.000	2.834.822.440	1.802.233.385	7.353.589.855	193.980.181.920
2. Lombardia . . .	112.814.157.535	184.953.170.570	6.253.276.895	1.427.496.115	(4) 87.500.000	3.151.802.395	3.064.778.555	12.505.112.090	324.257.294.155
3. Veneto	59.620.177.745	97.744.300.455	3.304.740.440	754.406.090	—	1.649.864.685	1.619.678.980	6.608.719.010	171.301.887.405
4. Liguria	24.994.562.725	40.977.335.860	1.385.446.415	316.270.870	—	691.678.625	679.018.750	2.770.573.465	71.814.886.710
5. Emilia-Romagna .	58.669.170.155	96.185.171.010	3.252.026.195	742.372.520	(4) 37.500.000	1.636.367.965	1.593.843.335	6.503.302.675	168.619.753.855
6. Toscana	50.794.888.425	83.275.679.830	2.815.555.630	642.735.295	—	1.405.644.605	1.379.925.875	5.630.462.170	145.944.891.830
7. Umbria	16.560.042.580	27.149.361.805	917.921.885	209.544.870	—	458.272.300	449.881.510	1.835.632.210	47.580.656.960
8. Marche	25.048.332.645	41.065.488.955	1.388.426.875	316.951.250	(3) 295.000.000	817.420.585	680.479.495	2.776.533.700	72.388.633.505
9. Lazio	63.553.722.240	104.193.149.925	3.522.776.385	804.179.195	—	1.758.716.635	1.726.540.010	7.044.740.620	182.603.825.010
10. Abruzzo	25.754.879.040	42.223.836.490	1.427.590.660	325.891.530	—	712.718.670	699.673.955	2.854.852.245	73.999.442.590
11. Molise	9.509.817.495	15.590.870.295	527.128.690	120.334.645	—	263.173.130	258.350.865	1.054.135.910	27.323.811.030
12. Campania	107.961.416.600	176.997.344.555	5.984.289.995	1.366.091.970	—	2.987.599.745	2.932.946.090	11.967.200.330	310.196.889.285
13. Puglia	75.602.265.305	123.946.133.855	4.190.625.800	956.635.335	(3) 3.840.000	2.092.132.985	2.053.857.960	8.380.285.475	217.225.776.715
14. Basilicata . . .	18.718.578.730	30.688.173.950	1.037.569.310	236.857.705	—	519.622.290	508.521.600	2.074.899.465	53.784.223.050
15. Calabria	51.553.200.460	84.518.894.545	2.857.588.780	652.330.595	—	1.426.619.185	1.400.526.635	5.714.518.780	148.123.678.980
Totali . . .	767.495.200.000	1.258.270.006.000	42.542.182.760	9.711.533.000	2.795.640.000	22.406.456.240	20.850.257.000	85.074.558.000	2.209.145.833.000

(1) Tenuto conto dell'integrazione di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
(2) Maggiorazione di incremento pari al 163,945%.
(3) Maggiorazione di incremento pari al 42,120%.
(4) Maggiorazione di incremento pari al 34,187%.

PROSPETTO N. 6-*bis*

ART. 128, QUARTO COMMA - PERCENTUALI DI INCREMENTO

REGIONI	Rispetto al 1978 42,120%	Rispetto al 1979 34,187%	42,120% e 34,187%	TOTALE
1. Piemonte	1.548.845.160	286.975.120	999.002.160	2.834.822.440
2. Lombardia	2.633.881.110	488.007.560	29.913.725	3.151.802.395
3. Veneto	1.391.957.270	257.907.415	—	1.649.864.685
4. Liguria	583.550.630	108.127.995	—	691.678.625
5. Emilia-Romagna	1.369.754.035	253.793.655	12.820.275	1.636.367.965
6. Toscana	1.185.912.630	219.731.975	—	1.405.644.605
7. Umbria	386.629.300	71.643.000	—	458.272.300
8. Marche	584.806.000	108.360.585	124.254.000	817.420.585
9. Lazio	1.483.794.015	274.922.620	—	1.758.716.635
10. Abruzzo	601.301.790	111.416.880	—	712.718.670
11. Molise	222.027.205	41.145.925	—	263.173.130
12. Campania	2.520.583.550	467.016.195	—	2.987.599.745
13. Puglia	1.765.092.190	327.040.795	—	2.092.132.985
14. Basilicata	437.024.790	80.980.090	1.617.410	519.622.290
15. Calabria	1.203.606.995	223.012.190	—	1.426.619.185
Totali . . .	17.918.766.670	3.320.082.000	1.167.607.570	22.406.456.240

(5183)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1980.

Regolamentazione della cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 32 della legge citata, che prevede il potere del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, con la quale è stata ratificata la predetta convenzione;

Considerato che, a seguito del deposito dello strumento di ratifica, avvenuto il 2 ottobre 1979, la convenzione è entrata in vigore in Italia il 31 dicembre 1979;

Considerata la necessità di estendere la tutela prevista per gli esemplari di specie presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di alcuno Stato anche agli esemplari catturati nel mare territoriale;

Sentita la commissione consultiva centrale in data 17 aprile 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato pescare, detenere, trasportare o commerciare esemplari delle seguenti specie se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima:

1) cetacei (*Cetacea*);
2) testuggini (*Testudinata*);
3) storione comune (*Acipenser Sturio*).

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 1979, concernente la regolamentazione della cattura dei delfini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1980

p. *Il Ministro*: NONNE

(5422)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, in Cagliari, stabilimento in Iglesias.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1980 al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5454)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellezzano (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 10 novembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 giugno 1979 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma Tecnica di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellezzano (Salerno), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5456)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Trieste;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Trieste sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 23.239
Salariati fissi:	
comuni	L. 18.632
qualificati	» 20.346
specializzati	» 21.731

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5417)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Rieti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Rieti sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.442

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.496
qualificati . . . . . . » 20.107
specializzati . . . . . . » 21.394

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5416)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ravenna;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Ravenna sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 23.500

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.550
qualificati . . . . » 20.200
specializzati . . . . . . » 22.100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5415)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Vicenza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Vicenza sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 23.454

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.912
qualificati . . . . » 20.671
specializzati . . . . » 22.077

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5420)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bergamo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Bergamo sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 23.444

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.571
qualificati . . . . » 20.295
specializzati . . . . . . » 21.837

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5413)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Forlì;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Forlì sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.529

Salariati fissi:

comuni . . . . L. —
qualificati . . . . » 21.683
specializzati . . . . . . » 23.580

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5414)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezione S.p.a., in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 29 maggio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezione, con sede in Roma, via Angelo Bargoni, 8/78, quale società collegata alla Italconsult S.p.a., in Roma, posta in amministrazione straordinaria con decreto 4 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1980;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza della Italconsult S.p.a.;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con la Italconsult S.p.a. della C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezione S.p.a. deve farsi luogo, per quest'ultima, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Italconsult S.p.a., istituito con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria della C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezione S.p.a., citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(5537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 4 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,80	834,80	834,60	834,80	834,75	—	834,70	834,80	834,80	834,89
Dollaro canadese	721,70	721,70	720,75	721,70	721,35	—	721,60	721,70	721,70	721,70
Marco germanico	469,50	469,50	470,19	469,50	469,70	—	469,35	469,50	469,50	469,50
Fiorino olandese	427,45	427,45	427,40	427,45	427,70	—	427,20	427,45	427,45	427,45
Franco belga	29,283	29,283	29,30	29,283	29,39	—	29,28	29,283	29,283	29,30
Franco francese	201,38	201,38	201,60	201,38	201,45	—	201,15	201,38	201,38	201,40
Lira sterlina	1937,90	1937,90	1937 —	1937,90	1936,60	—	1936,80	1937,90	1937,90	1937,50
Lira irlandese	1751 —	1751 —	1748 —	1751 —	1749 —	—	1750 —	1751 —	1751 —	—
Corona danese	150,48	150,48	150,85	150,48	150,50	—	150,40	150,48	150,48	150,50
Corona norvegese	171,30	171,30	171,40	171,30	171,10	—	171,25	171,30	171,30	171,30
Corona svedese	199,34	199,34	199,49	199,34	199,20	—	199,2710	199,34	199,34	199,35
Franco svizzero	505,15	505,15	505 —	505,15	504,70	—	504,90	505,15	505,15	505,15
Scellino austriaco	65,819	65,819	65,8650	65,819	65,90	—	65.82	65.819	65,819	65,80
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,10	19,90	17,07	—	17,10	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,956	11,956	11,96	11,956	11,94	—	11,9450	11,956	11,956	11,95
Yen giapponese	3,755	3,755	3,7550	3,755	3,754	—	3,7580	3,755	3,755	3,75

Media dei titoli del 4 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375
» 5,50 % » » 1968-83	87,825
» 5,50 % » » 1969-84	84,350
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	87,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,70
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	98,850
» » » » 1- 3-1979/81	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,900
» » » » 1-12-1979/81	97,70
» » » » 1- 5-1979/82	99,050
» » » » 1- 7-1979/82	98,275
» » » » 1-10-1979/82	98,225
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,15
» » » 12 % 1- 4-1982	95,60
» » » 12 % 1-10-1983	93,225
» » » 12 % 1- 1-1984	93,150
» » » 12 % 1- 4-1984	93,225
» » » 12 % 1-10-1984	92,625
» » » 12 % 1-10-1987	92,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	834,75
Dollaro canadese	721,65
Marco germanico	469,425
Fiorino olandese	427,325
Franco belga	29,281
Franco francese	201,265
Lira sterlina	1937,35
Lira irlandese	1750,50
Corona danese	150,44
Corona norvegese	171,275
Corona svedese	199,305
Franco svizzero	505,025
Scellino austriaco	65,819
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,95
Yen giapponese	3,756

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Offlaga, Ospitaletto, Graffignana, Buscate, Gazzada Schianno, S. Pellegrino Terme, Ispra, Saronno e Collio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30436: comune di Offlaga (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 giugno 1978, n. 45 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 aprile 1979, n. 32);

deliberazione 2 aprile 1980, n. 30591: comune di Ospitaletto (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 giugno 1978, n. 96 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30284: comune di Graffignana (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 marzo 1979, n. 7 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30975: comune di Buscate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 maggio 1978, n. 41 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30979: comune di Gazzada Schianno (Varese) (nuovo piano adottato in revisione generale di quello vigente con deliberazione consiliare 21 febbraio 1977, n. 9 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 22 aprile 1980, n. 31197: comune di S. Pellegrino Terme (Bergamo) (nuovo piano adottato in revisione generale di quello vigente con deliberazione consiliare 29 aprile 1977, n. 216 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 22 aprile 1980, n. 31199: comune di Ispra (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 giugno 1978, n. 44 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 22 aprile 1980, n. 31202: comune di Saronno (Varese) (nuovo piano adottato in revisione generale di quello vigente con deliberazione consiliare 29 marzo 1979, n. 1088 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 22 aprile 1980, n. 31211: comune di Collio (Brescia) (nuovo piano adottato in revisione generale di quello vigente con deliberazione consiliare 19 dicembre 1979, n. 37 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(5288)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Pedrengo e Aprica

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 18 marzo 1980, n. 30126: comune di Pedrengo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 giugno 1978, n. 49);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30955: comune di Aprica (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 3 novembre 1979, n. 87, relativa alle norme tecniche di attuazione).

(5289)

Approvazione di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Gorlago

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco delle stesse deliberazioni indicato:

deliberazione 22 aprile 1980, n. 31208: comune di Gorlago (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 giugno 1978, n. 251);

deliberazione 22 aprile 1980, n. 31209: comune di Gorlago (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 giugno 1978, n. 252).

(5290)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Tavernerio e Botticino

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30260: comune di Tavernerio (Como);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30262: comune di Botticino (Brescia).

(5291)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3826-29 del 1° giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Kalc Francesco nato a Trieste il 3 ottobre 1913, venne ridotto nella forma italiana di «Calzi» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda prodotta in data 12 maggio 1980, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Calzi Vladimir, nato a Trieste il 7 aprile 1947 e residente a Trieste-Gropada n. 72, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Kalc», posseduto dal padre Francesco prima dell'emanazione del predetto decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Francesco, sig. Calzi Vladimir, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kalc».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome «Calzi» assunto dalla moglie del predetto Carli Luciana, nata a Trieste il 16 dicembre 1951.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Calzi Katerina, nata a Trieste il 30 luglio 1976;

2) Calzi Igor, nato a Trieste il 30 gennaio 1978.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministerale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto.

Trieste, addì 19 maggio 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(5148)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di funzionario della carriera direttiva alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza del 10 agosto 1979;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica alla qualifica iniziale di referendario parlamentare, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

dieci posti riservati ai candidati che sosterranno le prove di concorso previste per l'indirizzo giuridico;

dieci posti riservati ai candidati che sosterranno le prove di concorso previste per l'indirizzo economico.

E' sempre in facoltà dell'Amministrazione di adibire il personale così assunto a tutti i servizi del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea conseguita in una università della Repubblica italiana presso le facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, scienze statistiche demografiche ed attuariali, economia e commercio, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonchè esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari e non aver superato l'età di 30 anni. Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 40 anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

5) di essere di sana costituzione fisica nonchè esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) il possesso del titolo di studio richiesto;

8) se abbiano riportato condanne penali;

9) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono indicare il tipo di posto per il quale intendono concorrere. E' ammessa la partecipazione al concorso per un solo tipo di posto.

I candidati debbono altresì indicare la lingua estera nella quale dovranno sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere nelle quali intendano eventualmente sostenere le prove facoltative.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

1) un certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario (ovvero copia autenticata di esso);

2) i titoli che intendono sottoporre al giudizio della commissione giudicatrice.

A ciascuna domanda deve essere allegato un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 30 anni di età, ma non superato i 40 anni, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione giudicatrice, presieduta da un vice presidente del Senato e composta dal segretario generale e da otto professori universitari, sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove di resoconto e gli esami di lingue.

La commissione giudicatrice procederà innanzitutto alla determinazione dei criteri di ammissibilità e di valutazione dei diversi tipi di titoli presentati dai candidati. Passerà quindi alla attribuzione del punteggio ad ogni singolo candidato in base ai titoli presentati. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Saranno ammessi alle prove di esame i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 10 punti.

I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di 8 ore:

Per i posti previsti per l'indirizzo giuridico:

1) diritto pubblico;

2) elementi di politica economico-sociale;

3) storia contemporanea comprensiva anche degli avvenimenti interni ed internazionali dalla rivoluzione francese fino ad oggi.

Per i posti previsti per l'indirizzo economico:

1) politica economica e scienza delle finanze;

2) elementi di diritto pubblico;

3) storia contemporanea comprensiva anche degli avvenimenti interni ed internazionali dalla rivoluzione francese fino ad oggi.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti. Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna prova.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di discorsi parlamentari. Prima di detto esame, l'amministrazione del Senato metterà i candidati che lo desiderino in condizione di esercitarsi nella redazione di resoconti sommari di sedute dell'assemblea e di ricevere ragguagli sulla tecnica e le modalità del resoconto parlamentare.

Gli stessi candidati saranno successivamente sottoposti agli esami orali che verteranno sulle seguenti materie:

Per i posti previsti per l'indirizzo giuridico:

1) diritto costituzionale e procedura parlamentare;

2) diritto amministrativo;

3) istituzioni di diritto privato;

4) diritto finanziario e tributario;

5) elementi di politica economico-sociale;

6) disciplina dei rapporti di lavoro, pubblico e privato;

7) diritto e ordinamenti comunitari;

8) storia contemporanea e dei movimenti politici;

9) lingua estera: i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano.

Per i posti previsti per l'indirizzo economico:

1) economia politica;

2) storia delle dottrine e dei sistemi economici;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) economia aziendale con particolare riguardo alla struttura delle aziende pubbliche;

5) elementi di diritto pubblico;

6) disciplina dei rapporti di lavoro, pubblico e privato;

7) diritto e ordinamenti comunitari;

8) storia contemporanea e dei movimenti politici;

9) lingua estera: i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano.

All'esame tecnico e a ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento della idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di 6 punti in ciascun esame.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad esame nelle altre lingue estere indicate con le stesse modalità previste per la prova di lingua estera obbligatoria.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo complessivo di 9 punti.

Le graduatorie di merito dei candidati dichiarati idonei, distinte per ciascun tipo di posto, saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*) *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei referendari parlamentari secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nelle singole graduatorie di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Presidente: FANFANI

Il Segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 2000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via del Teatro Valle n. 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . via . . . . . n. . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a venti posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica, alla qualifica iniziale di referendario parlamentare, per il seguente tipo di posto . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso della laurea in . . . . conseguita presso . . . . . .;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonchè esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stato concesso amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . . . .;

9) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione . . . . . ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni . . . . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza).

Chiede di sostenere la prova obbligatoria nella lingua . . . . . .

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . . . . ., comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento di identità . . . n. . . . . . .).

(Chiede di sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue . . . . .).

Allega:

1) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario (ovvero copia autenticata di esso);

2) titoli e documenti;

3) elenco dei titoli e documenti presentati.

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . tel. . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

(5499)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi, per esami, alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e n. 1079 concernente stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 13 agosto 1979, n. 374, con la quale è data sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;

Vista la legge 6 dicembre 1979, n. 610, con la quale, in particolare, è stato prorogato il termine previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374;

Atteso che al 30 novembre 1979 erano disponibili, nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « coltivazioni tabacchi »	n. 13
branca « manifatture tabacchi »	» 17
branca « sali e chinino »	» 8

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi della tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Visti i decreti ministeriali n. 00/40248 del 5 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 031 e n. 00/32464 del 9 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 037, con i quali sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli e di passaggio alle carriere superiori degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su conforme parere n. 10/78 del 7 giugno 1978, espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione della procedura dei concorsi di accesso alle carriere o categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esame, alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a tre posti nella branca « coltivazioni tabacchi »;

b) a tre posti nella branca « manifatture tabacchi »;

c) a due posti nella branca « sali e chinino ».

I concorsi suddetti sono riservati agli assistenti universitari ordinari in possesso dei requisiti sottostanti:

1) siano stati nominati tali in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto alla data del 31 marzo 1980, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti universitari di ruolo;

3) siano assistenti ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale debbono essere forniti ai sensi del successivo art. 2, n. 1).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, debbono:

1) essere forniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

laurea in scienze agrarie, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettronica, o elettrotecnica, laurea in architettura o laurea in chimica, o mineraria, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o chimica, o mineraria, o laurea in chimica o in chimica industriale, per partecipare al concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1;

2) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1980, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le esclusioni dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce, n. 34/A-*bis* - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1980.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorre, dopo la scadenza dei termini di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o l'istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonché la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio in qualità di assistente universitario di ruolo nonché la materia d'insegnamento nella quale sono assistenti;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nel modo previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

Per ciascun concorso, l'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti della tessera ferroviaria personale o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

L'esame non si intenderà superato dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella prova anzidetta.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei nel concorso stesso.

Saranno dichiarati vincitori di ciascun concorso i primi classificati nelle rispettive graduatorie di merito in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle disposizioni in vigore.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

b) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante che il candidato, alla data del 31 marzo 1980, aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale deve essere fornito ai sensi del precedente art. 2, n. 1);

c) titolo di studio prescritto dal citato art. 2, n. 1), in originale o in copia autenticata;

d) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autenticata, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

e) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo.

Art. 8.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, relativo al parametro 218 — iniziale — di cui alla tabella unica, quadro 1°, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000 di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarato, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Con successivo decreto si provvederà all'inquadramento dei vincitori ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

Art. 11.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione degli esami-colloquio, che avranno luogo in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1980
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 303

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

del concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico della branca «coltivazioni tabacchi», per laureati in scienze agrarie, riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

BOTANICA

Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata o asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

PATOLOGIA VEGETALE

La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali. I principali parassiti animali delle piante coltivate; danni che producono e mezzi di lotta.

CHIMICA AGRARIA

Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principi minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi - La respirazione ed il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti. Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali - Clucidi - Lipidi - Protidi - Cere - Steroli - Pigmenti - Alcaloidi - Terpeni e Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

AGRONOMIA

Il clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione. Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria - Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico - Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

MECCANICA AGRARIA

Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO

I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte - Tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

NOZIONI SULLO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

del concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico delle branche « manifatture tabacchi » e « sali e chinino », per laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o chimica, o mineraria, riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

1) SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2) FISICA TECNICA ED ELETTROTECNICA

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica della illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convenzione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi - Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

b) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

3) INGEGNERIA CIVILE ED INDUSTRIALE
(limitatamente agli argomenti di cui alla lettera *A*) o *B*) o *C*), a scelta del candidato)

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi e galleggianti - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici - Condotte forzate - Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali o torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto dei materiali negli stabilimenti Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misure - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

4) ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali dei contratti; della vendita e della permuta.

5) NOZIONI SULLO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

del concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico delle branche « manifatture tabacchi » e « sali e chinino », per laureati in chimica riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

1) CHIMICA FISICA

Struttura atomica, spettri e struttura degli atomi e delle molecole - Teoria elettronica della valenza.

Stato gassoso, liquido e solido.

Cambiamenti di stato.

Equilibri.

Termochimica - Condizioni termodinamiche di equilibrio - Soluzioni diluite - Grandezze colligative - Soluzioni ideali, soluzioni non ideali.

Equilibri di fase - Equilibrio chimico ed energia libera - Elettrochimica - Conducibilità elettrolitica - Elettrolisi - Numeri di trasporto - Forze elettromotrici di elementi galvanici e potenziali elettrici - Coefficienti di attività - Acidi e basi - Cinetica chimica - Ordine di reazione - Reazioni simultanee - Velocità di reazione - Reazioni in soluzione - Reazioni eterogenee - Catalisi.

2) CHIMICA ANALITICA

Teorie e tecniche di analisi chimica strumentale mediante metodi elettrochimici, spettrochimici di emissione e di assorbimento, cromatografici.

3) CHIMICA ORGANICA

Struttura e proprietà generali dei composti del carbonio - Risonanza, reattività e orientamento - Attività ottica, stereoisomeria.

Cenni sui principali gruppi funzionali ai fini della reattività - Cenni su: amminoacidi, glucidi, protidi, lipidi, enzimi, fermentazioni, coloranti, polimeri.

4) ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali dei contratti; della vendita e della permuta.

5) NOZIONI SULLO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

del concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico della branca « manifatture tabacchi », per laureati in architettura riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

1) SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Sistemi elastici piani.

Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte.

Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

Nozioni di cemento armato: determinazione delle strutture, sezioni resistenti e loro verifica.

Norme di progettazione.

Fondazioni, spinta delle terre e muri di sostegno: calcolo e dimensionamento.

Strutture in legno e ferro: calcolo, dimensionamento.

2) CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ORGANISMI ARCHITETTONICI AD USO COLLETTIVO: ARCHITETTURA DEGLI INTERNI

3) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, IDRICI, DI RISCALDAMENTO, DI VENTILAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO, D'ACUSTICA

Igiene dell'edilizia. Industrializzazione nell'edilizia, prefabbricazione.

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, la disciplina giuridica delle costruzioni: regolamenti edilizi, codice civile, norme speciali; economia edilizia; nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori: stima dei fabbricati, progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori.

4) ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali dei contratti; della vendita e della permuta.

5) NOZIONI SULLO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

del concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico della branca « sali e chinino », per laureati in chimica industriale riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

1) CHIMICA FISICA

Struttura atomica, spettri e struttura degli atomi e delle molecole - Teoria elettronica della valenza.
Stato gassoso, liquido e solido.
Cambiamenti di stato.
Equilibri.
Termochimica - Condizioni termodinamiche di equilibrio - Soluzioni diluite - Grandezze colligative - Soluzioni ideali, soluzioni non ideali.
Equilibri di fase - Equilibrio chimico ed energia libera.
Elettrochimica - Conducibilità elettrolitica - Elettrolisi.
Numeri di trasporto - Forze elettromotrici di elementi galvanici e potenziali elettrici - Coefficienti di attività - Acidi e basi.
Cinetica chimica - Ordine di reazione - Reazioni simultanee - Velocità di reazione - Reazioni in soluzione - Reazioni eterogenee - Catalisi.

2) CHIMICA ANALITICA

Teorie e tecniche di analisi chimica strumentale mediante metodi elettrochimici, spettrochimici di emissione e di assorbimento, cromatografici.

3) CHIMICA INDUSTRIALE

Industria del cloro, jodio e bromo e dei loro principali sali - Industria del cloruro sodico dalle acque marine, dai giacimenti salini e dalle acque terrestri salate.
Industria elettrolitica della soda caustica, del cloro, degli ipocloriti, clorati e perclorati.
Industria del carbonato sodico.
Tecnica industriale della concentrazione delle soluzioni saline.

4) ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali dei contratti; della vendita e della permuta.

5) NOZIONI SULLO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Nozioni di contabilità di Stato.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(5389)

Proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per esami, alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 00/30388 del 28 febbraio 1980, col quale sono stati indetti i seguenti concorsi, per esami, alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a tre posti nella branca « coltivazioni tabacchi »;
b) a tre posti nella branca « manifatture tabacchi »;
c) a due posti nella branca « sali e chinino »,

riservati agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi era stata fissata al 31 marzo 1980 e che non vi è stato tempo sufficientemente disponibile per la pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il termine per la presentazione delle domande, fermo restando la data del 31 marzo 1980 quale termine di riferimento per il possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Il termine del 31 marzo 1980 di cui al decreto ministeriale n. 00/30388 del 28 febbraio 1980, per la partecipazione ai concorsi citati nelle premesse, è prorogato al 30 giugno 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1980
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 304

(5390)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi per l'assunzione in qualità di operaio specializzato di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere « C » presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;
Visto l'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1979, n. 758;
Ritenuta la necessità di coprire i posti resisi vacanti nel ruolo del personale operaio specializzato con la qualifica di « infermiere » alla data del 31 dicembre 1979;
Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere « C » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per il numero dei posti e sedi di servizio appresso indicati e con l'obbligo di permanenza dei vincitori nelle predette sedi per un quinquennio, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078:

1) Milano . . . . posti 30
2) Bergamo . . . . » 6
3) Brescia . . . . » 8
4) Bologna . . . . » 8
5) Reggio Emilia, ospedale psichiatrico giudiziario . . . . » 20

	posti
6) Ravenna	6
7) Lonate Pozzolo	» 2
8) Varese	» 2
9) Torino	» 20
10) Novara	» 4
11) Cuneo	» 4
12) Genova	» 15
13) Padova, istituti penali	» 14
14) Venezia, istituti penali	» 12
15) Udine	» 4
16) Trento	» 8
17) Trieste	» 4
18) Firenze, istituti penali	» 18
19) Montelupo Fiorentino, ospedale psichiatrico giudiziario	» 13
20) Livorno	» 4
21) Pianosa	» 4
22) Capraia	» 4
23) Gorgona	» 2
24) Porto Azzurro	» 4
25) Pisa	» 15
26) Perugia	» 14
27) Pistoia	» 2
28) Roma - Regina Coeli	» 30
29) Roma - Rebibbia, nuovo complesso	» 11
30) Roma, casa circondariale femminile	» 10
31) Roma, casa di reclusione	» 2
32) Roma, centro osservazione	» 2
33) Paliano	» 6
34) Fossombrone	» 10
35) Viterbo	» 8
36) Civitavecchia	» 3
37) Napoli, casa circondariale	» 30
38) Napoli, ospedale psichiatrico giudiziario	» 12
39) Aversa, ospedale psichiatrico giudiziario	» 11
40) Trani	» 6
41) Bari	» 10
42) Pozzuoli	» 6
43) Procida	» 2
44) Salerno	» 4
45) Messina	» 12
46) Palmi	» 7
47) Barcellona, ospedale psichiatrico giudiziario	» 10
48) Palermo	» 5
49) Termini Imerese	» 4
50) Favignana	» 4
51) Siracusa	» 3
52) Cagliari	» 14
53) Sassari	» 10
54) Nuoro	» 4
55) Asinara	» 4
56) Alghero	» 4

Compatibilmente con le esigenze del servizio, i vincitori di sesso femminile saranno destinati negli istituti o in sezioni femminili.

Art. 2.
Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni (tale attestato dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso);

2) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto, ai sensi delle vigenti disposizioni;

7) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono precisare nella domanda a quali dei concorsi, di cui all'art. 1, intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi, dovranno produrre distinte domande per ciascuna delle sedi ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altri hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

e) il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni;

f) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda degli aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non sono ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o produrranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si svolge mediante esperimento pratico consistente in una prova pratica e una prova orale vertente sulle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere.

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità degli aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore ai 12/20.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto o carta di identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sarà nominata apposita commissione esaminatrice costituita ai sensi del quarto comma dell'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di ciascun concorso le competenti commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso dei titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre i candidati vincitori

I concorrenti di ciascun concorso, risultati vincitori del concorso stesso, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 3).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale), 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertata dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti, utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10, i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 3);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Gli operai, assunti ai sensi del precedente art. 10, sono nominati in prova per un periodo di sei mesi, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamenti del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposto lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per gli operai specializzati oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1980

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1980
Registro n. 15 Giustizia, foglio n. 302

Schema della domanda
(su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il (giorno mese ed anno) . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . posti di operaio di ruolo specializzato in prova con la qualifica di infermiere «C» con sede di servizio presso . . . .

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipare anche agli altri concorsi aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . posti con sede di servizio preso . . . . .).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . nell'anno scolastico . . . presso . . . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a sua carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allega il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Con riguardo agli obblighi militari dichiara:

(secondo i casi): di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . .;

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

(5428)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a cento posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

La prova scritta del concorso, per esami, a cento posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 5 settembre 1979, avrà luogo il giorno 30 giugno 1980, alle ore otto.

I candidati residenti o domiciliati nelle regioni Valle d'Aosta Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna dovranno presentarsi il suddetto giorno a Bologna preso i locali dell'Ente autonomo per le fiere, piazza Costituzione n. 6.

I candidati residenti o domiciliati nelle restanti regioni dovranno presentarsi a Roma preso i seguenti locali:

palazzo dello sport, piazzale dello sport, i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere A, B, C, D, E, F;

palazzo dei congressi, piazzale Kennedy, i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere G, H, I, J, K, L, M;

fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

(5369)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Il sanitario vincitore del concorso dovrà accettare il rapporto di lavoro a tempo pieno e dovrà essere disponibile ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, come modificato dall'art. 49 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(1903/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(1913/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di odontostomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di odontostomatologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1917/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(1916/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi (a tempo pieno);

un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(1914/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso a due posti di assistente di pediatria addetti al servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria addetti al servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1906/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(1904/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(1905/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di endoscopia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mirandola (Modena).

(1915/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **13.**

Modifiche dell'art. 41 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e dell'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 57, concernente la commissione paritetica per il personale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 17 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 41 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, e l'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 57, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, nomina con proprio decreto la commissione paritetica per il personale con compiti consultivi per i provvedimenti di inquadramento e di disciplina.

La commissione paritetica è composta:

1) dal presidente della giunta o dall'assessore agli affari generali e personale dallo stesso delegato che la presiede;

2) da un consigliere per ciascuna delle forze politiche presenti in consiglio e designati dalle medesime;

3) da un numero di membri pari a quelli di cui ai punti sub 1) e 2) designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e scelti tra il personale dei ruoli regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte dal coordinatore del servizio affari generali e personale e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, da un funzionario del livello direttivo in organico al servizio affari generali e personale.

Gli assessori regionali non possono far parte della rappresentanza di cui al punto 2), sempre che non siano unici esponenti della forza politica che rappresentano.

La commissione comunica il parere entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, gli organi richiedenti sono autorizzati a provvedere ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 marzo 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **14.**

Progetto di interventi organici per l'assetto e la sistemazione idraulica del bacino dei Regi Lagni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 17 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di promuovere la più spinta valorizzazione delle risorse produttive dell'area interessata dai Regi Lagni, attua, ai sensi della presente legge, un progetto di interventi organici per l'assetto e la sistemazione idraulica della rete dei canali di deflusso delle acque.

Art. 2.

Il progetto di cui al precedente articolo 1, ha una proiezione temporale di un triennio e viene attuato attraverso piani annuali di intervento. Esso coordina ed integra nello specifico campo tutte le azioni da realizzare nell'area interessata da parte dell'intervento ordinario e straordinario.

Art. 3.

Il consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva le indicazioni programmatiche per la redazione del progetto alla cui elaborazione e attuazione si provvede a termine dell'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 4.

Per l'attuazione del progetto anzidetto, il Presidente della giunta regionale è autorizzato a richiedere il concorso finanziario della C.E.E. attraverso il Fondo europeo regionale di sviluppo (F.E.R.S.).

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale compie, ogni sei mesi, la verifica dello stato di attuazione del progetto ed illustra al consiglio regionale i risultati della verifica effettuata e le previsioni in ordine agli interventi da realizzare nel semestre successivo.

Art. 6.

All'onere finanziario per la realizzazione del progetto si farà fronte:

a) per L. 11.000 milioni con lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. 291 (nuovo) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, istituito con la legge regionale di approvazione del secondo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 1979;

b) per L. 6.000 milioni da iscriversi nel bilancio di previsione 1981;

c) per L. 8.000 milioni da iscriversi nel bilancio di previsione 1982.

Gli stanziamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) graveranno su quota parte delle assegnazioni alla regione Campania ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 marzo 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. **15.**

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 42.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 17 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 13 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 42, concernente « norme sulla soppressione dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali della regione Campania' ed attribuzione dei relativi servizi, beni e personale ai comuni, a norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », è sostituito dal seguente:

« Le commissioni tutorie sugli atti dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, e all'art. 15 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, continueranno a svolgere le loro funzioni fino all'esaurimento dell'esame di tutti i provvedimenti adottati e comunque non oltre il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della presente legge, termine entro il quale si intendono sciolte ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 marzo 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1980, n. 16.

Attuazione della legge « Quadrifoglio » per l'esercizio 1978.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 17 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma assegnata alla regione Campania per l'esercizio finanziario 1978 ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per la quota di L. 44.135.695.000, è utilizzata, in conformità ai contenuti del programma approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1978, per i seguenti interventi:

Forestazione:

1. Spese per lavori di rimboschimento a scopo protettivo e produttivo e per altri scopi di pubblico interesse per lire 2.194.000.000.

Valorizzazione dei territori collinari e montani:

2. Spese per la realizzazione di opere di viabilità rurale, vicinale e interpoderale e di approvvigionamento idrico per L. 4.121.460.000.

Irrigazione:

3. Spese per la realizzazione di opere irrigue collettive da realizzare con priorità nelle zone montane, collinari e nelle aree di pianura delle zone interne per L. 11.895.000.000.

Zootecnia:

4. Spese per la realizzazione di progetti integrati di valorizzazione zootecnica dei terreni di proprietà comunale e per la realizzazione, nei territori montani e collinari di progetti di sviluppo zootecnico a carattere interaziendale, per L. 5.000.000.000.

5. Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di centri di servizio e di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici, nonché di stalle sociali per L. 2.500.000.000.

6. Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 5 (prima annualità e limite di impegno) per L. 230.000.000.

7. Spese e contributi per l'attuazione di piani di interventi per il risanamento sanitario del patrimonio zootecnico regionale per L. 1.000.000.000.

8. Concessione e contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47, per L. 3.000.000.000.

9. Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui decennali integrativi di cui al secondo comma, lettera *C*, dell'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47 (prima annualità e limite di impegno) per L. 115.000.000.

10. Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali di cui al secondo comma, lettera a) e b) dell'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47 (prima annualità e limite di impegno) per L. 500.000.000.

11. Spese e contributi per lo svolgimento di attività promozionali e di assistenza tecnica nel settore zootecnico per L. 457.505.000.

12. Concessione del concorso negli interessi sui mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose a favore delle imprese cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (prima annualità e limite di impegno) per L. 100.000.000.

Ortoflorofrutticoltura:

13. Concessione di contributi per l'attuazione di un progetto integrato di riconversione tabacchicola (prima tranche) per L. 1.200.000.000.

14. Concessione di contributi per l'attuazione di un progetto di riconversione varietale delle specie ortofrutticole con particolare riferimento al pesco (prima tranche) per lire 1.500.000.000.

15. Concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, nel settore ortoflorofrutticolo e delle colture a trasformazione industriale per L. 5.000 000.000.

16. Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 15 (prima annualità e limite di impegno) per L. 460.000.000.

17. Concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni per la realizzazione delle opere previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato art. 4 per L. 800.000.000.

18. Concorso regionale sui mutui ventennali previsti dall'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni, per le opere di cui al precedente punto 17 (prima annualità e limite di impegno) per L. 584.000.000.

19. Spese e contributi per lo svolgimento di attività promozionali di assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti nel settore ortoflorofrutticolo e delle colture a trasformazione industriali, per L. 800.520.000.

20. Concessione del concorso negli interessi sui mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose a favore delle imprese-cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (prima tranche) (prima annualità e limite di impegno), per L. 800.000.000.

Colture arboree mediterranee:

21. Concessione di contributi per l'attuazione di progetti di ristrutturazione e miglioramento dell'olivocoltura con preferenza ai progetti delle associazioni dei produttori per L. 631.820.000.

22. Concessione dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni per lo sviluppo e la razionalizzazione delle colture del noce, del nocciolo e del castagno.

Tali contributi sono concessi con priorità ai comuni e alle comunità montane per L. 500.000.000.

23. Spese e contributi per lo svolgimento di attività promozionali e di assistenza tecnica per L. 200.000.000.

Vitivinicoltura:

24. Concessione di contributi sulla maggiore spesa di realizzazione dovuta alla lievitazione dei prezzi di interventi a carattere interaziendale nel settore viticolo già finanziati a carico di normative statali e della C.E.E., per L. 400.000.000.

25. Concessione di concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 24 (prima annualità e limite di impegno) per L. 46.390.000.

26. Concessione del concorso negli interessi sui mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose a favore delle imprese cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (prima tranche) (prima annualità e limite di impegno) per L. 100.000.000.

Art. 2.

Gli interventi di cui al punto 1 del precedente art. 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

Art. 3.

Gli interventi di cui al punto 2 del precedente art. 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 30 agosto 1977. n. 51.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta delle comunità montane, per i territori di cui alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, predispone il piano esecutivo previsto dall'art. 10 della citata legge regionale 30 agosto 1977, n. 51.

Art. 4.

Gli interventi di cui al punto 3 del precedente art. 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del consiglio regionale un piano di assegnazione dei fondi.

Art. 5.

Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4 del precedente art. 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale ripartisce le disponibilità finanziarie fra le comunità montane e le amministrazioni provinciali determinando una quota, non superiore al 6%, per spese di progettazione, da accreditare entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ripartizione.

Il piano di riparto è approvato dal consiglio regionale.

Le comunità montane e le amministrazioni provinciali, entro i successivi 40 giorni, sottopongono all'approvazione della giunta regionale i progetti con la individuazione delle opere da realizzare con i fondi assegnati.

Contestualmente all'approvazione dei progetti, si provvede all'accreditamento delle somme necessarie.

Art. 6.

Gli interventi di cui ai punti 5, 6, 15, 16, 24 e 25 del precedente articolo 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 30 agosto 1977, n. 49.

La giunta regionale per la realizzazione degli interventi formula uno o più piani esecutivi, ai sensi dell'art. 10 della citata legge regionale 30 agosto 1977, n. 49.

Art. 7.

L'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione e alla liquidazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi, di cui ai punti 8, 9, 10, 17, 18 e 22 del precedente art. 1 è delegato alle comunità montane per i territori dei rispettivi comuni e alle province per gli altri territori.

A tal fine la giunta regionale propone al consiglio regionale una ripartizione dei fondi tra gli enti delegati, fissando i criteri per la valutazione delle domande. Nei successivi trenta giorni il presidente della giunta dispone l'accredito delle somme.

La Regione trasmette agli enti delegati l'elenco delle pratiche giacenti relative ai territori di rispettiva competenza allo scopo di consentire la formulazione dei programmi operativi.

Fino all'entrata in vigore della disciplina organica concernente la delega di funzioni regionali agli enti locali, le province e le comunità montane si avvalgono degli ispettorati provinciali dell'agricoltura per la istruttoria delle domande e per le altre attività amministrativo-contabili connesse all'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo.

Art. 8.

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai punti 11, 19 e 23 del precedente art. 1, la giunta regionale, sentita la terza commissione consiliare permanente, formula specifici piani esecutivi per la individuazione delle iniziative e delle modalità di esecuzione delle stesse.

Art. 9.

Per la realizzazione dei piani di cui ai punti 7, 12, 13, 14, 20, 21 e 26 del precedente art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale sottopone alla approvazione del consiglio regionale le proposte in ordine agli specifici interventi da realizzare, nonché alle modalità di esecuzione degli stessi.

L'intervento regionale relativo ai punti 12, 20 e 26 del presente articolo è subordinato alla presentazione da parte dei richiedenti di un piano di risanamento da cui risultino la natura e l'entità delle passività nonché al riconoscimento dell'efficacia dell'intervento stesso al fine del superamento delle cause che hanno determinato le passività.

Art. 10.

Gli enti delegati ai sensi della presente legge possono avvalersi dell'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania per consulenza e assistenza tecnica, in conformità di quanto previsto dalla legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 44.135.695.000, si provvede mediante:

a) il prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, di un pari importo del fondo globale di cui al cap. 137 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979: « Fondo per spese d'investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo: legge 1 luglio 1977, n. 403; legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 7 lettera *c*); legge 27 dicembre 1977, n. 984;

b) l'istituzione nello stato di previsione della spesa 1980 dei seguenti capitoli:

	Competenza Lire	Cassa Lire
Cap. 227. — Spese per lavori di rimboschimento a scopo protettivo e per altri scopi di pubblico interesse	2.194.000.000	2.194.000.000
Cap. 614. — Spese per la realizzazione di opere di viabilità rurale, vicinale e interpoderale, e di approvvigionamento idrico	4.121.460.000	4.121.460.000
Cap. 539. — Spese per la realizzazione di opere irrigue collettive . .	11.895.000.000	11.895.000.000
Cap. 556. — Spese per la realizzazione di progetti integrati per la valorizzazione e lo sviluppo zootecnico	5.000.000.000	5.000.000.000
Cap. 557. — Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di centri di servizio e di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici, nonché di stalle sociali .	2.500.000.000	1.500.000.000
Cap. 558. — Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per la realizzazione di centri di servizio e di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici, nonché di stalle sociali (prima annualità e limiti d'impegno)	230.000.000	—
Cap. 559. — Spese e contributi per interventi di risanamento sanitario	1.000.000.000	1.000.000.000
Cap. 560. — Concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47	3.000.000.000	3.000.000.000
Cap. 561. — Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui decennali integrativi di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47 (prima annualità e limite di impegno	115.000.000	115.000.000
Cap. 562. — Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali di cui al secondo comma lettera *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47 (prima annualità e limite d'impegno)	500.000.000	500.000.000
Cap. 575. — Concessione di contributi per l'attuazione di un progetto integrato di riconversione tabacchicola (1ª tranche)	1.200.000.000	1.200.000.000

	Competenza Lire	Cassa Lire
Cap. 576. — Concessione di contributi per l'attuazione di un progetto di riconversione varietale di specie ortofrutticole (1ª tranche) .	1.500.000.000	1.500.000.000
Cap. 577. — Concessione di contributi in conto capitale previsti dall'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, nel settore ortoflorofrutticolo, delle colture a trasformazione industriale	5.000.000.000	4.000.000.000
Cap. 578. — Concessione concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per la realizzazione, nel settore ortoflorofrutticolo e delle colture a trasformazione industriale delle opere di cui all'art 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49 (prima annualità e limite d'impegno) .	460.000.000	—
Cap. 579. — Concessione di contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni per la realizzazione delle opere previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo . . .	800.000.000	800.000.000
Cap. 580. — Concorso regionale sui mutui ventennali di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni per la realizzazione delle opere previste dalle lettere *a*) e *b*) del citato art. 4 (prima annualità e limite d'impegno) .	584.000.000	584.000.000
Cap. 638. — Spese e contributi per attività promozionali e di assistenza tecnica .	1.458.025.000	1.000.000.000
Cap. 639. — Concorso negli interessi sui mutui per la trasformazione di passività onerose a favore di imprese cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (prima tranche) (prima annualità e limite di impegno) .	1.000.000.000	—
Cap. 591. — Concessione di contributi per l'attuazione di progetti di ristrutturazione e miglioramento della coltura olivicola	631.820.000	631.820.000

	Competenza Lire	Cassa Lire
Cap. 592. — Concessione di contributi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni, per le colture del noce, del nocciolo e del castagno	500.000.000	500.000.000
Cap. 601. — Concessione di contributi per assicurare il completamento dei progetti di trasformazione fondiaria interaziendale nel settore viticolo	400.000.000	400.000.000
Cap. 602. — Concessione di concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per il completamento dei progetti di trasformazione fondiaria interaziendale nel settore viticolo (prima annualità e limite d'impegno)	46.390.000	—

Art. 12.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le prime cinque annualità dei limiti di impegno previsti ai punti 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 25 e 26, dell'art. 1 della presente legge, delle quali le prime due per concorso nel pagamento degli interessi di preammortamento, sono poste a carico delle assegnazioni alla Regione sugli stanziamenti recati dalla citata legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Le annualità successive saranno iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 marzo 1980

CIRILLO

(4278)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801560)